



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2016

10 gennaio 2017

Testo unificato dei ddr
n 155 e n 161

Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse

Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "l'attività di ricerca e di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione".

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine" sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali."

4. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava si svolge".

5. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali" sono soppresse.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Tutela del lavoro nelle cave

1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1 bis, questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare:

- a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;
- b) l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione;
- c) la necessità di valutare le caratteristiche del piano per l'occupazione e la qualità dell'ambiente di lavoro nell'ambito dell'offerta per l'affidamento della concessione;
- d) l'obbligo di introdurre clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione a un nuovo concessionario e l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale;
- e) la previsione del pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario per l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, con ricorso alla cauzione prevista dall'articolo 12;
- f) la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative

- nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto;
- g) l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni in materia di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 1 bis 1 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1

Tutela della legalità nel settore estrattivo

"1. Quando è previsto dalla normativa statale in materia, il rilascio dei provvedimenti previsti da questa legge avviene previa acquisizione della documentazione antimafia. In questi casi il rilascio dei provvedimenti è impedito dalla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

2. Il disciplinare di concessione prevede, tra le disposizioni di contrasto alla corruzione, il rispetto, da parte del concessionario, dei documenti approvati dal comune concedente ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, quali il codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter

Funzioni di governo del settore minerario

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive, e favorisce il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.

2. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 la Provincia si avvale anche della propria società strumentale Trentino sviluppo s.p.a., secondo quanto previsto da questa legge, e valorizza l'apporto dei lavoratori e delle imprese, anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine e l'istituzione del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, con funzioni di proposta e d'indirizzo dell'azione provinciale.

3. I comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario, attuano gli indirizzi provinciali, adottano i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare il corretto esercizio delle attività di cava, secondo quanto previsto da questa legge. I comuni coordinano la loro azione anche attraverso la gestione associata delle attività di cava prevista dall'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

4. In applicazione del principio di leale collaborazione, i soggetti che partecipano al governo del settore minerario cooperano anche attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e razionalità dell'azione di governo e di controllo delle attività estrattive.

5. Per orientare le funzioni di governo e di controllo previste dal comma 1 la Provincia assicura l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi all'estrazione, alla commercializzazione, all'utilizzo, alle produzioni e agli addetti alle lavorazioni nel settore minerario, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009,

in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993)."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogata.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserita la seguente:

"g bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione. Questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali;"

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla base dei dati indicati nell'articolo 1 ter, comma 5, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le ASUC possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque può presentare osservazioni, nel periodo di pubblicazione, alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio."

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Entro ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali il proprio parere sulla proposta di piano cave, sulle osservazioni eventualmente ricevute e sulle proposte d'inserimento eventualmente presentate ai sensi del comma 2 bis; trascorso inutilmente questo termine il parere s'intende favorevole."

4. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti; "Entro sessanta giorni".

5. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Non si applica l'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Il piano cave è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente."

7. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006, le parole: "ed è inviata a tutti i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia".

8. Nel comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "adottate anche su proposta" sono sostituite dalle seguenti: "adottate d'ufficio o su proposta".

9. Nel comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 7".

10. Alla fine del comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Se la Giunta non approva la proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime negativamente sulla proposta di variante il procedimento è concluso."

11. Nel comma 10 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "connessi alla georeferenziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", anche connessi alla georeferenziazione, e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive".

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione

1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:

- a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. La realizzazione di queste strutture e impianti è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica. Il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;
- b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia mineraria, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale;
- c) opere di infrastrutturazione del territorio, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Il parere previsto dal comma 1 valuta la coerenza della proposta di programma con

quanto previsto dal piano cave ed è vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni ed è aggiornato con la procedura prevista per l'approvazione. In caso di aggiornamenti del piano cave o di varianti o modifiche d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che interessano il territorio del comune, il comune provvede all'aggiornamento del programma di attuazione. Il programma di attuazione può essere eccezionalmente prorogato con le modalità previste per l'approvazione, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. A seguito della definizione o della modifica dei criteri obbligatori previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera g bis), il comune procede alla delimitazione dei nuovi lotti, ai sensi del comma 4, entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione o dalla modifica dei medesimi criteri. La delimitazione dei nuovi lotti non incide sull'esercizio delle concessioni già rilasciate alla data di approvazione o di aggiornamento del programma di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 sexies."

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "delle determinazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti".

2. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: ", a garanzia del rispetto dell'autorizzazione," sono soppresse.

3. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "prima del rilascio dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione".

4. Nel comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare," sono sostituite dalle seguenti: "copia dell'autorizzazione e del disciplinare".

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti, se dovuti, della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Nei successivi sessanta giorni la sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti i relativi provvedimenti sono resi al comitato cave."

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

4. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle

corrispondenti materie." sono soppresse.

5. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Tali determinazioni, se sono negative" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti previsti dal comma 1, se sono negativi".

6. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Fino alla decisione della Giunta provinciale il termine del procedimento è sospeso."

Art. 11

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "relativo all'intero volume o a una sua porzione" sono soppresse.

Art. 12

Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare

1. Il concessionario dell'attività di cava è responsabile dello svolgimento dell'attività di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione.

2. La durata della concessione è commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, è **indipendente** dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione non può superare i diciotto anni, comprensivi dell'eventuale periodo di rinnovo previsto dal bando di gara. La concessione non è prorogabile.

3. Il disciplinare di concessione regola i rapporti tra il concessionario e il concedente e, in particolare, gli aspetti economici, tra cui la determinazione del canone e l'ammontare delle cauzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e quelli relativi alle modalità di svolgimento dell'attività.

4. Per le cave di porfido il disciplinare di concessione prevede necessariamente:

- a) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
- b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
- c) la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;
- d) gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di questi materiali;
- e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune

concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale ~~venduto~~ e di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;

- f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del **nominativo** dell'incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione;
- g) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso alla pesatura o ad altri sistemi idonei a determinare il peso degli stessi, e di comunicare al comune i relativi dati.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:

- a) approva un disciplinare tipo, anche differenziato in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione;
- b) specifica i contenuti previsti dal comma 4 e formula le parti del disciplinare relative a tali contenuti.

6. Le parti del disciplinare formulate ai sensi del comma 5, lettera b) non possono essere integrate né modificate dai comuni concedenti."

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi," sono sostituite dalle seguenti: "procedura a evidenza pubblica".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"2. La gara è effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ai sensi dell'articolo 11, comma 3."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente il termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse."

5. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Il prezzo unitario a base d'asta è riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Il bando di gara prevede, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo.

4 ter. Il bando prevede l'obbligo, per il concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione è tale da **consentire** il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere definito ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

7. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006, le parole: "Qualora l'elaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto di quanto previsto da questa legge, in relazione ad attività di cava che si svolgono in sotterraneo, secondo quanto previsto dal piano cave, se l'elaborazione".

8. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 12.1 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 12.1

Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo

1. Per le cave di porfido la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono considerati almeno i seguenti:

- a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o il possesso di marchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, comma 1;
 - b) il ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscano un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti;
 - c) il possesso di certificazioni etiche o ambientali;
 - d) la riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione;
 - e) le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare.
- e bis) le dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte a garantire un ambiente di lavoro più sicuro, salubre e confortevole.

2. Per le cave di porfido la Giunta provinciale, con propria deliberazione:

- a) stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi;
- b) individua le caratteristiche del piano sull'occupazione previsto dal comma 1, lettera e);
- c) determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta;
- d) determina le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
- e) specifica il contenuto della clausola sociale prevista dall'articolo 12, comma 4 bis.

3. Al personale impiegato nelle attività oggetto di concessione di cave di porfido sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale.

4. La Giunta provinciale approva un bando tipo per l'affidamento della concessione delle cave di porfido. I comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del bando tipo che riguardano i contenuti previsti dal comma 2, lettere a), b), c), d) ed e)."

Art. 15

Inserimento dell'articolo 12.2 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 12.2.

Individuazione del concessionario per le cave di materiali diversi dal porfido

1. Per le cave di materiali diversi dal porfido la concessione è aggiudicata mediante il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono sempre considerate le caratteristiche del piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare e il possesso di certificazioni etiche e ambientali.

2. Il comune concedente può richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica, che il concorrente sia in possesso di sistemi di gestione aziendale certificati o che abbia particolari competenze specialistiche nelle attività di estrazione e scavo dei materiali oggetto della concessione.

Art. 16

Inserimento dell'articolo 12.3 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 12.2 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 12.3

Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate

1. Per le cave di porfido, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione consiliare, può individuare le modalità di applicazione di questa legge, quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo ad un altro soggetto titolare di concessione ai sensi di questa legge.

2. Per le cave di porfido, ai fini dello sviluppo integrato delle filiere produttive di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione consiliare, può consentire un incremento della percentuale prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera c), quando il concessionario trasferisce la parte di materiale che eccede il 20 per cento a imprese dotate di un marchio di qualità con le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, che effettuano lavorazioni che richiedono elevata specializzazione.

3. Le deliberazioni previste da questo articolo prevedono, se necessario, le modalità di applicazione degli obblighi di comunicazione e di pesatura, degli obblighi di lavorazione con propri dipendenti e dei divieti di trasferimento del materiale e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle finalità della medesima.

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "oltre a quanto previsto da questa legge" sono inserite le seguenti: "per le cave di proprietà del comune".

2 Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Quando il bene su cui insiste la cava è gravato da uso civico e l'ASUC è costituita, l'ASUC partecipa alle funzioni di pianificazione e esercita le funzioni che il comune esercita quando rilascia la concessione sui beni propri. Ai fini di assicurare il coordinamento tra le disposizioni di questa legge e quelle della legge provinciale in materia di usi civici 2005, questo comma si applica a decorrere dalla data individuata con il regolamento di attuazione di questa legge che specifica le funzioni svolte dalle ASUC, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2. Fino all'adozione del regolamento previsto da questo comma continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti."

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "del materiale ivi estratto" sono inserite le seguenti: ", funzionalmente collegati all'attività di estrazione o di lavorazione autorizzata o concessa".

2. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sono escluse e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo".

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006, le parole: "dal regolamento previsto dall'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento di esecuzione di questa legge".

2. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006, le parole: "Il regolamento previsto dall'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di esecuzione di questa legge".

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. La rubrica dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Fatta eccezione per gli interventi previsti dall'articolo 5 non si applica la disciplina provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale relativamente ai provvedimenti diversi dalle autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)."

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "il comune assegna" sono sostituite dalle seguenti: "e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune avoca il giacimento assegnando".

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"4. Non appena incassate le somme necessarie, attraverso la riscossione dei canoni, il comune corrisponde al proprietario dell'area soprastante il giacimento avvocato il valore degli impianti e del materiale estratto disponibile presso la cava. In seguito il comune riconosce annualmente al proprietario dell'area soprastante il giacimento avvocato il 60 per cento del canone annuo incassato."

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "Contro le determinazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Contro i provvedimenti".

2. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale previa acquisizione dei parere previsto dall'articolo 70, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale

1. Anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realtà territoriale interessata dalle attività di estrazione e lavorazione del porfido, la Provincia promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti in ambito provinciale.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino sviluppo s.p.a.:

- a) individua misure per favorire la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa;
- b) realizza studi e progetti volti a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, anche per stimolare l'istituzione di marchi di qualità da parte delle imprese operanti nel settore estrattivo;
- c) nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, studia e individua strumenti e modalità d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo e adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale;
- d) effettua studi e progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro;
- e) fornisce indirizzi in merito all'individuazione della dimensione ottimale del lotto di cava;
- f) promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, per la rilocalizzazione delle attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive;
- g) promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda lavorazione;
- h) raccoglie dati sulla coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e della pietra trentina, con il coordinamento della struttura provinciale competente in materia statistica;
- i) promuove la valorizzazione del fattore imprenditoriale e il consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto, attraverso attività di istruzione e di formazione mirata, promuove un riordino delle politiche territoriali, il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto e delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita;

3. È fatta salva, per la Provincia, la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri."

Art. 24

Inserimento dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale sulle cave è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Marchi di qualità e registro delle imprese

1. La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attività di Trentino sviluppo s.p.a., l'istituzione di marchi di qualità del porfido e delle pietre trentine che valutino contestualmente aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i requisiti di tali marchi, quali, per esempio, il rispetto di standard di qualità dei processi produttivi e gestionali e del prodotto, il possesso di certificazioni in materia ambientale, di sicurezza ed etiche o degli elementi valutati per il rilascio di tali certificazioni.

3. Il possesso di un marchio con le caratteristiche previste dal comma 1 può essere incluso tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della legge provinciale n. 2 del 2016 nelle procedure per la realizzazione di lavori pubblici in cui è previsto l'utilizzo del porfido o della pietra trentina."

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto

1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo s.p.a.. Fanno parte del comitato un rappresentante della Provincia, uno o più rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di pietra trentina, designati dal Consiglio delle autonomie locali, rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e territoriale nel settore estrattivo e di Trentino sviluppo s.p.a..

2. La Giunta provinciale nomina il comitato con propria deliberazione per la durata della legislatura e ne assegna la presidenza a uno dei componenti individuati nel comma 1 o a un ulteriore componente, individuato al di fuori di questi soggetti.

3. Il comitato, in armonia e coerenza con le linee di politica economica e industriale della Provincia, svolge i seguenti compiti:

- a) individua indirizzi e criteri per promuovere le filiere della pietra trentina di qualità;
- b) formula proposte di linee strategiche da perseguire per l'evoluzione competitiva del distretto, anche ai fini della caratterizzazione del territorio trentino mediante l'utilizzo della pietra locale nella viabilità e nell'arredo urbano;
- c) individua misure di semplificazione e innovazione amministrativa ritenute necessarie per migliorare la competitività del distretto;

d) individua e formula proposte per una maggiore tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il miglioramento della qualità del lavoro all'interno del processo produttivo, in particolare tramite la formazione continua e la riqualificazione delle professionalità.

4. Il comitato si riunisce periodicamente e definisce in via autonoma le regole organizzative e procedurali della sua attività. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi né rimborsi spese."

Art. 26

Inserimento dell'articolo 24 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

Registro delle imprese

1. La Provincia istituisce il registro delle imprese che aderiscono al distretto. Le imprese iscritte nel registro sono in possesso di un marchio di qualità avente le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di verifica di tali requisiti e gli altri aspetti necessari alla tenuta dell'elenco."

Art. 27

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive," sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "nonché per i lavoratori espulsi dal settore".

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Vigilanza e controllo sull'attività di cava

1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture provinciali o comunali, svolge le funzioni relative al controllo sull'attività di cava, per quanto riguarda le norme di polizia mineraria; al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, per quanto di sua competenza; alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione, di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, per gli aspetti esclusivamente minerari.

2. Per profili diversi da quelli contemplati nel comma 1 la vigilanza è svolta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture provinciali competenti in materia di ambiente, di lavoro e , per i profili attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Il comune sul cui territorio insiste la cava verifica il rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, con riferimento agli aspetti amministrativi; inoltre verifica le comunicazioni previste dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche mediante controlli a campione. Il comune segnala le eventuali irregolarità o violazioni alle competenti strutture provinciali, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo nei casi previsti dall'articolo 28 bis.

4. Il comune assicura la tempestiva trasmissione o messa a disposizione alla Provincia, su

richiesta di quest'ultima, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g).

5. La struttura provinciale competente in materia mineraria segnala al comune le violazioni riscontrate entro cinque giorni. La struttura provinciale competente in materia mineraria e le altre strutture provinciali o comunali adottano i provvedimenti di propria competenza. La struttura o l'ente che ha adottato il provvedimento lo comunica entro quindici giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.

6. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza."

Art. 29

Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

Verifiche retributive e contributive

1. La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, secondo quanto previsto dall'articolo 27 ter.

2. I comuni verificano periodicamente la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)."

Art. 30

Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 27 ter

Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo

1. Per valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari operano in modo coordinato o congiunto, quando ciò è compatibile con la natura dei controlli. A tal fine la Giunta provinciale approva, previo parere della competente commissione consiliare, una deliberazione recante gli indirizzi relativi alle modalità e ai criteri di svolgimento dei controlli. Sulla base di tale deliberazione, la Giunta provinciale approva annualmente un programma dei controlli delle attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, tenuto conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti e dei dati raccolti ed elaborati ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 5.

2. Quando necessario, i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis promuovono la partecipazione ai controlli di altri soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche esterni all'amministrazione provinciale, quali, per esempio, i corpi di polizia locale e i corpi di polizia statali.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e delle vigenti norme di settore, e in raccordo con le attività svolte dalla cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4."

1. L'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione

1. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato, del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravità delle stesse. Il procedimento è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni.

2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:

- a) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale. Ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;
- b) per le cave di porfido, quando, per la terza volta, il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua. Ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;
- c) per le cave di porfido, quando, per il terzo anno consecutivo, il concessionario ha estratto una quantità annua di materiale inferiore al 40 per cento di quella minima indicata nel progetto di coltivazione;
- d) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del medesimo obbligo di comunicazione tra quelli previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche quando le prime due violazioni non hanno comportato l'applicazione della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c);
- e) quando c'è stata, per la terza volta nell'arco di sei anni, una violazione di previsioni del progetto di coltivazione, se la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
- f) nel caso di utilizzo di uno o più lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
- g) nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali, comprese quelle riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi;
- h) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro o in seguito all'adozione del secondo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
- i) per mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dall'articolo 27 bis;
- j) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dal termine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare;

k) per mancato versamento del canone annuale o del contributo per l'esercizio dell'attività di cava;

l) per mancato rispetto del piano sull'occupazione, perdita del marchio o della certificazione per il secondo anno consecutivo, quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara.

3. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 29, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:

a) per le cave di porfido, quand'è violato per la terza volta l'articolo 7, comma 3;

b) quando si verifica una delle ipotesi previste dal comma 2, lettere e), f), g), h), i), e, limitatamente al contributo per l'esercizio dell'attività di cava, lettera k).

4. Nelle ipotesi previste dal commi 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e l), e dal comma 3, lettera a), il procedimento di decadenza è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), limitatamente all'ipotesi relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, e l), il termine è perentorio.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere i), j) e k), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite il pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro il termine perentorio di trenta giorni.

6. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in particolare, quando la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:

a) può pregiudicare la stabilità del suolo;

b) può costituire pericolo per la salute e la sicurezza;

c) può costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;

d) può causare gravi danni ambientali.

8. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione o della concessione, per garantire la sua partecipazione al procedimento amministrativo. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

9. Le comunicazioni e le diffide previste da quest'articolo sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia mineraria. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono notificati dal comune al titolare dell'autorizzazione o della concessione e comunicati alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale e di lavoro.

Art. 32

Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 28 bis

Potere sostitutivo

1. La Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali, previa diffida al comune ad adempiere in un termine perentorio non superiore a **quarantacinque** giorni, nei seguenti casi:

a) mancato aggiornamento del programma di attuazione nei termini previsti dall'articolo 6 per la determinazione dei lotti;

b) mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 28;

c) mancato aggiornamento delle concessioni nel termine previsto dal comma 5 dell'articolo 33;

d) mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dall'articolo 34 bis, comma 5."

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;
- b) da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:
 - 1) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
 - 2) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;
 - 3) in caso autorizzazione: violazione dell'articolo 7, comma 3;
- c) da 1.000 a 6.000 euro per ogni violazione, esclusa l'ultima violazione, che determina la decadenza ai sensi dell'articolo 28, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e) e f); la sanzione non è irrogata se, nel termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere da parte del comune, il titolare della concessione adempie all'obbligo di comunicazione;
- d) da 750 a 4.500 euro per ogni violazione dell'obbligo di comunicare al comune i dati relativi alla pesatura prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g);
- e) da 300 a 1.800 euro per:
 - 1) l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture indicati nell'articolo 14 senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità da essa, o per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti;
 - 2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai sensi dell'articolo 17 bis; la sanzione non è irrogata se, nel termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere da parte della Provincia, il titolare della concessione o dell'autorizzazione adempie all'obbligo di inoltro;
- f) da 750 a 4.500 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, diverse da quelle previste dalle lettere da b) ad e);
- g) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione, quando il mancato rispetto comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 3.000 metri cubi.

2. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo del comune ai sensi dell'articolo 27, comma 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), spettano alla struttura provinciale competente in materia mineraria.

3. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria le diffide previste da quest'articolo e comunica ad essa il mancato adempimento, in seguito alla diffida, dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1, lettera c)."

Art. 34

Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Sono soggette al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 6, le seguenti violazioni del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario:

- a) assenza di delimitazione sul terreno del perimetro dell'area autorizzata;
- b) mancato rispetto temporale delle fasi progettuali di coltivazione, anche con riferimento all'attività di ripristino;
- c) mancata presentazione entro il termine previsto di documentazione diversa da quella necessaria al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g)."

Art. 35

Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: ", fatte salve le competenze di controllo e di vigilanza attribuite al comune ai sensi di questa legge".

Art. 36

Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il comune provvede" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2017,";

b) alla fine sono inserite le parole: "Il termine previsto da questo comma è perentorio. In caso di mancato aggiornamento nel termine previsto da questo comma, la Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 28 bis."

2. Il comma 5 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"5 bis. Oltre ai casi previsti dall'articolo 34 ter la decadenza è dichiarata:

- a) per le cave di porfido, quando per tre anni consecutivi la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 4;
- b) quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro sessanta giorni;
- c) quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti da questo articolo o, fino all'individuazione dei livelli ai sensi del comma 5, riduce il numero di occupati, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali. In quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano. Quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno il comune può partecipare al confronto. Quando il concessionario riduce i livelli occupazionali o il numero di occupati senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, il comune lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza."

Art. 37

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

Unificazione di più lotti

1. Per le concessioni previste dall'articolo 33 il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, dell'ASUC competente, se costituita.

2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione è pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non può superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione, se determinate ai sensi dell'articolo 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi l'unificazione può avvenire con le modalità e alle condizioni previste in una convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da quest'articolo, in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato il provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 2.

3. Il provvedimento previsto nel comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti.

4. Il lotto risultante è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali.

5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti la società indicata nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto è approvato secondo le norme vigenti.

6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti. La nuova concessione sospende per due anni il pagamento del contributo previsto dall'articolo 15."

Art. 38

Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate

1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto dagli articoli di questo Capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni di cui all'articolo 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'articolo 33, comma 5.

2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.

3. Per le cave di porfido i disciplinari delle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono modificati per prevedere:

- a) l'obbligo di quantificare i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, con ricorso alla pesatura o ad altri sistemi idonei a determinare il peso, nonché di comunicare al comune i relativi dati;

- b) il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, e l'obbligo di lavorare il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti, secondo quanto previsto dal comma 4;
- c) quando, nei casi previsti dalla deliberazione attuativa del comma 4, non è richiesta la lavorazione del materiale grezzo con propri dipendenti, l'obbligo di ricorrere per la lavorazione del materiale grezzo a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva del concessionario, secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) l'obbligo e le modalità per comunicare al comune concedente i materiali estratti e l'utilizzo di questi materiali;
- e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, le quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;
- f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, l'obbligo di comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b), e la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La deliberazione, inoltre, può specificare i contenuti degli obblighi previsti da quest'articolo e le loro modalità di adempimento. Si applica l'articolo 12.3.

5. I disciplinari sono modificati o integrati ai sensi del comma 1 e trasmessi ai concessionari per la sottoscrizione entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo; essi prevedono che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere a), d), e) ed f), si applichino decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare, e che gli obblighi stabiliti dal comma 3, lettere b) e c), si applichino nei termini individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4.

6. In caso di mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dal comma 5 si applica l'articolo 28 bis.

7. In caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato ai sensi del comma 3, il comune dichiara la decadenza della concessione con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 5.

8. Le previsioni di questa legge relative alle autorizzazioni si applicano direttamente alle stesse, anche in deroga a quanto previsto dai disciplinari di autorizzazione.

9. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, può prevedere che i concessionari che lavorano il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'80 per cento corrispondano, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta."

Art. 39

Inserimento dell'articolo 34 ter nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 ter

Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate

1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera b) c), i controlli in materia di lavoro e

sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27 bis sono svolti anche nei confronti dei soggetti che effettuano la lavorazione del materiale grezzo, con le modalità previste dall'articolo 27 ter.

2. L'articolo 28, relativo alle ipotesi di decadenza, si applica con riferimento alle violazioni compiute dopo la data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le decadenze stabilite dall'articolo 28, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma. La decadenza della concessione è dichiarata, inoltre, quando il concessionario stipula contratti per la lavorazione del materiale grezzo che non prevedono la sua solidarietà retributiva e contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera c), ai fini della pronuncia della decadenza si considerano anche le violazioni degli obblighi retributivi o contributivi compiute dal soggetto che contrae con il concessionario per la lavorazione del materiale, se la violazione non è stata regolarizzata dal concessionario.

5. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 29, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma.

6. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti alla data in cui è stato commesso il fatto."

Art. 40

Inserimento dell'articolo 34 quater nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 ter della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 quater

Altre disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione prevista dall'articolo 12.1, comma 2, e del bando tipo di concessione, il bando è predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del disciplinare di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 5, il disciplinare è predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.

3. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale che nomina il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, ai sensi dell'articolo 24, continua ad operare il coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine, con i componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

Art. 41

Inserimento dell'articolo 34 sexies nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 quinquies della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 sexies

Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti

1. Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i

criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali.

2. Prima dell'individuazione della dimensione ottimale e dei criteri previsti dal piano cave per la definizione dei lotti, il comune che intende affidare nuove concessioni individua il lotto oggetto di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, previo parere vincolante del comitato cave. Quando il lotto oggetto di concessione, in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, risulta di dimensioni inferiori a quelle individuate in base ai principi del comma 1, il comune limita la durata della concessione per favorire il successivo affidamento di una concessione avente ad oggetto un lotto di dimensioni congrue, previo parere vincolante del comitato cave.

3. Quando il comune intende affidare una concessione dopo l'individuazione, da parte del piano cave, dei criteri per la definizione dei lotti, ma prima dell'adeguamento del programma di attuazione, assicura, nella definizione del lotto oggetto di concessione, il rispetto della dimensione ottimale e dei criteri individuati dal piano cave, previo parere vincolante del comitato cave, oppure, se questo non è possibile in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, procede, previo parere vincolante del comitato cave, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. Quando il lotto individuato dal programma di attuazione comunale sulla base dei criteri individuati dal piano cave è oggetto di più concessioni con diversa scadenza già rilasciate alla data di aggiornamento del piano cave il comune che intende affidare nuove concessioni, previo parere vincolante del comitato cave, può:

- a) affidare la prima area libera compresa nel lotto individuato dal programma di attuazione e di dimensione inferiore al lotto medesimo, prevedendo nel bando di gara che il concessionario di quest'area ottenga la concessione delle altre aree comprese nel lotto definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in corso. In questo caso, la gara ha ad oggetto l'intero lotto definito dal programma di attuazione;
- b) affidare le concessioni sui lotti liberi di dimensione inferiore a quella prevista dal piano cave, secondo quanto previsto da questa legge e per una durata non superiore al termine residuo di durata della concessione che scade per ultima.

5. Il comune, previo parere vincolante del comitato cave, può consentire al concessionario l'esercizio di attività estrattive necessarie per la messa in sicurezza del lotto oggetto di concessione, su aree contigue al lotto oggetto di concessione.

6. Nei pareri resi ai sensi di quest'articolo il comitato cave si esprime anche sulla durata della concessione."

Art. 42

Modificazione dell'articolo 35 nella legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle cave 2006 dopo le parole: "tenendo conto anche" sono inserite le seguenti: "dei costi di produzione e".

Art. 43

Modificazioni dell'articolo 37 e abrogazione degli articoli 12 bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006

1. I commi 2, 4, 6, 7 e 7 ter dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 sono abrogati.

2. Gli articoli 12 bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006, nonché l'articolo 8 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14, sono abrogati.

Art. 44

Modificazione dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in

materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "Per l'esercizio dell'attività oggetto di gestione associata i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, costituita o partecipata anche in deroga ai limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa statale."

Art. 45

Modificazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. La lettera o) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

Art. 46

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 19 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, pmi e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.